

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 7 NOVEMBRE 2012, N. 43123: il reato di falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità ex art. 481 c.p. in relazione al rilascio del permesso di costruire ed alle varianti in sanatoria. Il reato di lottizzazione abusiva si configura anche nel caso di realizzazione di un rilevante maggior numero di unità abitative rispetto a quelle assentite.

«...con orientamento che questo Collegio ritiene di dover condividere, si è evidenziato che l'ingegnere o, comunque, il tecnico tenuto a disporre gli atti necessari per il rilascio di una concessione edilizia, devono certamente considerarsi persone esercenti, in tale loro attività, un servizio di pubblica necessità a mente dell'art. 359 c.p., comma 1, n. 1. Infatti sia il progetto sia la relazione ad esso allegata sono atti professionali che per legge devono essere prodotti a corredo della domanda di concessione edilizia (ora del permesso), che per legge richiedono un titolo di abilitazione e che sono vietati a chi non sia autorizzato all'esercizio della professione specifica. E si è anche rilevato che è pacificamente da ritenere la sussistenza del reato in esame [art. 481 c.p.] anche nel caso in cui i dati esposti e le relazioni dei tecnici riguardano opere già eseguite (così Sez. 5. Sentenza n. 21639 del 24/02/2004 Rv. 229184 e Sez. 3, Nardini, citata), per la natura di certificato dell'atto derivando dalla funzione cui esso è deputato e, cioè, "di fornire alla pubblica amministrazione una esatta informazione dello stato dei luoghi per le determinazioni che le competono" (Sez. 5, n. 3146 del 07/12/2007 Rv. 238344). Tali considerazioni non possono che valere evidentemente anche per la documentazione allegata alla domanda di variante in sanatoria...»

«il reato di lottizzazione abusiva si integra non soltanto in zone assolutamente inedificate, ma anche in quelle parzialmente urbanizzate nelle quali si evidenzia l'esigenza di raccordo con l'aggregato abitativo preesistente o di potenziamento delle opere di urbanizzazione pregresse ... si è puntualizzato inoltre che si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione e che, pertanto, ai fini della configurabilità del reato di lottizzazione abusiva a nulla rileva il fatto che le opere che comportano la trasformazione urbanistica o edilizia del territorio, nei sensi indicati dalla norma, vengano realizzate in aree già urbanizzate e che non sia richiesto uno strumento attuativo della lottizzazione, essendo sufficiente che la stessa sia stata realizzata in assenza della necessaria autorizzazione.

La conclusione raggiunta è stata nel senso che ... in presenza di permesso di costruire convenzionato, lo stravolgimento di esso e della relativa autorizzazione lottizzatoria mediante la realizzazione di un rilevante maggior numero di unità abitative rispetto a quelle assentite, costituisce fatto idoneo ad integrare la fattispecie della lottizzazione senza la prescritta autorizzazione. »



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

ACN

UDIENZA PUBBLICA
DEL 25/09/2012

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARIO GENTILE

Dott. ALDO FIALE

Dott. AMEDEO FRANCO

Dott. GIULIO SARNO

Dott. SANTI GAZZARA

- Presidente - SENTENZA
N. 2174/2012

- Consigliere - REGISTRO GENERALE
N. 34000/2011

- Rel. Consigliere -

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

**PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO
PRESSO CORTE D'APPELLO DI GENOVA**
nei confronti di:

- 1) GIALLOMBARDO ROBERTO N. IL 22/12/1956 * C/
- 2) GAFA' ITALO N. IL 09/07/1940 * C/
- 3) AVANTI VITO N. IL 27/04/1971 * C/

avverso la sentenza n. 1420/2010 CORTE APPELLO di GENOVA, del
09/12/2010

visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 25/09/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIULIO SARNO

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. *TINDARI BAGIIONE*
che ha concluso per *annullamento con rinvio per il ricorso*
del PG, ritegno e spese per i ricorsi degli imputati.



Udit i difensor Avv.

Ritenuto in fatto

Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Genova ha confermato parzialmente la sentenza del Tribunale di Genova, sezione distaccata di Albenga, in data 23/06/2009, con la quale gli imputati Giallombardo Roberto, Gafa' Italo e Avanti Vito erano stati dichiarati tutti colpevoli, nella rispettiva qualità il Giallombardo di rappresentante legale della società "Giallombardo Roberto & C." S.a.s., proprietaria, il Gafa' di direttore dei lavori e l'Avanti di titolare della ditta esecutrice, dei reati: a) di cui all'art. 44 lett. b) e c) del DPR n. 380/2001 (costruzione in totale difformità dei permessi di costruire e lottizzazione abusiva), loro ascritti per avere realizzato tre edifici in difformità dei permessi di costruire rilasciati a seguito di convezioni urbanistico edilizie ed, in particolare, per avere realizzato in tutti e tre gli edifici un numero di appartamenti maggiore di quelli assentiti, mediante la redistribuzione interna degli spazi, creando così appartamenti e locali con metratura inferiore a quella prevista dall'art. 9 delle NTA del PRG, nonché altri appartamenti con metratura non superiore ai 60 mq, in quantità minore di quella prevista dal citato art. 9; avere trasformato i locali di sgombero ubicati nel sottotetto in 5 appartamenti in ognuno degli edifici, nonché altre difformità afferenti all'aumento dell'area di sedime dei fabbricati, all'altezza, avere realizzato un unico locale interrato, parzialmente fuori terra, con un numero di box auto e di cantinole maggiore di quello previsto, avere omesso di demolire un capannone preesistente da effettuarsi entro dodici mesi dal rilascio del permesso di costruire ed altre difformità di minore rilevanza; inoltre il Giallombardo ed il Gafa', in concorso tra loro, del reato di cui agli art. 81 cpv., 483 e 481 c.p., loro ascritto per avere attestato falsamente nelle relazioni tecniche e nelle tavole grafiche il rispetto dell'art. 9 delle NTA con riferimento a quanto realizzato.

La Corte territoriale, in parziale accoglimento delle impugnazioni degli appellanti, li ha assolti dal reato di lottizzazione abusiva, mentre ha confermato la pronuncia di colpevolezza per il reato di costruzione in totale difformità dei permessi di costruire e di falsità ideologica in certificati.

Quanto al reato di cui all'art. 44 lett. b) del DPR n. 380/2001 inoltre si faceva rilevare in motivazione che la difformità era da ravvisare per la sola realizzazione di un numero di appartamenti superiore a quello assentito e di metratura inferiore, mentre è stata esclusa l'esistenza di prove della trasformazione dei sottotetti in appartamenti, nonché delle altre difformità riscontrate ovvero la loro rilevanza.

In sintesi, quanto al reato di lottizzazione abusiva, la sentenza ne ha escluso la configurabilità sostanzialmente affermando, sulla base della sentenza del TAR Liguria in data 02/07/2009, che aveva annullato la delibera del Comune di Albenga di diniego della sanatoria, e di altre risultanze processuali, che gli edifici non sono ubicati in zona di espansione, bensì in zona B di completamento, già dotata delle infrastrutture urbanistiche necessarie.

Si è affermato inoltre che la progettazione unitaria mediante convenzione costituisce uno strumento meramente esecutivo di opzioni e prescrizioni contenute nel PRG e non è assimilabile ad uno strumento di attuazione in grado di incidere sulla pianificazione urbanistica anche sopraordinata.

Per l'effetto la sentenza ha rideterminato la pena inflitta agli imputati in quella di mesi cinque di reclusione ciascuno per il Giallombardo ed il Gafa' e di mesi tre di arresto per l'Avanti ed ha revocato il provvedimento di confisca degli immobili.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte territoriale che la denuncia con due mezzi di annullamento:

2.1 Violazione ed errata interpretazione degli art. 30 e 44 lett. c) del DPR n. 380/2001, nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione.

Premesso che il reato di lottizzazione abusiva si configura sia in caso di assenza dell'autorizzazione che di violazione delle sue previsioni o degli strumenti urbanistici, si osserva che presupposto per la configurazione della lottizzazione abusiva è che l'intervento non

ricada in zona già completamente urbanizzata. Tale evenienza limite viene identificata con il termine di zona "stabilizzata", con ciò intendendosi una zona urbanisticamente organizzata con la completa dotazione di opere di urbanizzazione non solo primaria, ma anche secondaria.

Nel caso in esame è da escludere che la zona in cui è stato eseguito l'intervento fosse dotata di tutte le infrastrutture.

Dimostrano il contrario la classificazione della zona come Cd, cioè di espansione secondo la definizione dell'art. 38 delle NTA, anche se compresa come sottozona nell'ambito della zona omogenea B. Inoltre la stessa convenzione urbanistica, che peraltro è equiparata dall'art. 5 delle NTA al SUA, poneva a carico del privato la realizzazione di consistenti opere di urbanizzazione sia primaria che secondaria.

Tali elementi di valutazione erano stati correttamente posti dal giudice di primo grado a fondamento dell'affermazione di colpevolezza per il reato di lottizzazione abusiva e sono stati ignorati dalla Corte territoriale. La sentenza ha acriticamente recepito le tesi della difesa, delle quali era stata confutata la fondatezza nella sentenza di primo grado, nonché le argomentazioni della citata sentenza del TAR, che oltre a non avere alcun valore di giudicato, essendo stata impugnata da entrambe le parti, risolveva la maggior parte delle questioni sul piano procedurale.

Nel prosieguo si sostiene sul piano tecnico la compatibilità della suddivisione del territorio comunale in zone che non coincidano con le zone omogenee previste dal D.M. n. 1444/1968 e, pertanto, che è legittimo l'inserimento di una sottozona classificata di espansione nell'ambito della zona di completamento.

In proposito si denuncia anche l'illogicità della motivazione della sentenza, avendo la Corte territoriale riconosciuto che la zona di ubicazione degli immobili non era dotata di tutte le opere di urbanizzazione necessarie, essendone stata imposta la realizzazione al privato tramite la convenzione urbanistica, e, quindi, ha sostanzialmente riconosciuto che non si trattava di zona cosiddetta "stabilizzata".

Né detta convenzione poteva essere ricondotta tipologicamente a quella prevista in generale dall'art. 12, comma 2, del DPR n. 380/2001 per l'ipotesi di rilascio del permesso di costruire in via diretta.

Si denuncia, poi, la illogicità della motivazione con la quale la sentenza ha negato lo stravolgimento operato con l'intervento rispetto all'originario progetto approvato, essendo stati realizzati 79 appartamenti invece dei 50 previsti, numero che deve essere elevato a 90 unità immobiliari, tenuto conto dei sottotetti trasformati in abitazione.

Sul punto viene censurata la motivazione con la quale la sentenza ha escluso che vi fosse stata detta trasformazione, anche sotto il profilo del travisamento delle risultanze probatorie, essendo stati ignorati elementi indiziari quali la suddivisione dei singoli sottotetti in vani aventi le caratteristiche distributive proprie delle abitazioni, la chiusura con porta blindata munita di campanello, la realizzazione di lucernari in corrispondenza di ogni singolo vano, la realizzazione di un vano calderina e relativo impianto di distribuzione, l'innalzamento dell'altezza degli edifici finalizzato al recupero di altezza e volume dei locali in questione.

Si censurano infine le argomentazioni con le quali la sentenza ha attribuito scarsa rilevanza alle ulteriori difformità e giustificato la mancata demolizione dell'edificio preesistente nel termine previsto dalla convenzione.

2.2 Violazione ed errata interpretazione dell'art. 31, comma 9, del DPR n. 380/2001.

La sentenza ha ommesso di ordinare la demolizione delle opere abusive in applicazione della disposizione citata.



Tale statuizione era resa superflua dalla disposta confisca, mentre a seguito della assoluzione degli imputati dal più grave reato di lottizzazione abusiva doveva necessariamente seguire la conferma della condanna residua per la violazione edilizia.

3. Avverso la sentenza ha altresì proposto ricorso, tramite il difensore, il Gafa', che la denuncia con due mezzi di annullamento:

3.1 Violazione ed errata applicazione dell'art. 481 c.p. per difetto di offensività del falso (cosiddetto falso innocuo) in relazione agli art. 9 e 6 delle NTA del vigente PRG.

In sintesi, si sostiene che la falsa attestazione, contenuta negli elaborati grafici allegati alla richiesta di sanatoria relativamente alle superfici degli appartamenti indicata come superiore a 38 mq ed al numero delle unità abitative non inferiori a 60 mq. doveva ritenersi irrilevante, non essendo ostativa, una corretta attestazione, all'accoglimento della richiesta di sanatoria.

Sul punto si fa rilevare che la sentenza impugnata ha affermato che l'area di ubicazione degli immobili è di completamento e non di espansione, mentre l'art. 9 delle NTA trova applicazione solo per le abitazioni realizzate in zona di espansione.

3.2 Violazione ed errata applicazione dell'art. 481 c.p. in relazione all'art. 23 del DPR n. 380/2001.

Solo per la redazione di grafici allegati alla denuncia di inizio attività il tecnico assume la qualità di esercente un servizio di pubblica necessità, ai sensi degli art. 359 e 481 c.p., trattandosi di atto a controllo successivo, che implica la delega di funzioni pubblicistiche ad un soggetto qualificato.

Lo stesso non accade con riferimento alla richiesta di permesso di costruire, non avendo in tal caso la documentazione e relazione presentate dal tecnico una valenza probante e fidefacente. I documenti e le attestazioni allegati alla domanda di concessione non hanno valore di certificazione, con la conseguente non configurabilità del reato di cui all'art. 481 c.p..

4. Infine ha proposto ricorso, tramite il difensore, il Giallombardo che denuncia la sentenza per violazione ed errata applicazione di legge con riferimento alla affermazione di colpevolezza per il reato di cui all'art. 483 c.p..

Si deduce che il Giallombardo Roberto ha sottoscritto solo la prima delle domande di permesso di costruire, mentre l'altra del 10/05/2005 è stata firmata dal fratello, autorizzato a sottoscrivere per conto della società.

Il ricorrente, pertanto doveva essere condannato in relazione al solo documento datato 2004 ed assolto con riferimento all'altro, con la conseguente necessità di rideterminazione della pena inflittagli.

Considerato in diritto

Vanno anzitutto rigettati, siccome infondati, i ricorsi del Gafà e del Giallombardo.

Per quanto concerne il Giallombardo si rileva che la questione dedotta in questa sede avrebbe dovuto formare oggetto dei motivi di appello dovendo la valutazione, di natura fattuale, estendersi anche alla verifica circa l'eventuale sussistenza di un'ipotesi di correatità nel reato.

Il che non risulta avvenuto.

Per quanto concerne il Gafà, si sostiene anzitutto che solo nel caso di DIA sia configurabile il reato di cui all'art. 481 cp.

Così non è posto che la giurisprudenza prevalente ha ritenuto la configurabilità anche per il permesso di costruire, contrariamente a quanto sostenuto anche in questa sede dal ricorrente.

In particolare, con orientamento che questo Collegio ritiene di dover condividere, si è evidenziato che l'ingegnere o, comunque, il tecnico tenuto a disporre gli atti necessari per il rilascio di una concessione edilizia, devono certamente considerarsi persone esercenti, in tale loro attività, un

M



servizio di pubblica necessità a mente dell'art. ³⁵⁹ ~~597~~ c.p., comma 1, n. 1. sp

Infatti sia il progetto sia la relazione ad esso allegata sono atti professionali che per legge devono essere prodotti a corredo della domanda di concessione edilizia (ora del permesso), che per legge richiedono un titolo di abilitazione e che sono vietati a chi non sia autorizzato allo esercizio della professione specifica. E si è anche rilevato che è pacificamente da ritenere la sussistenza del reato in esame anche nel caso in cui i dati esposti e le relazioni dei tecnici riguardano opere già eseguite (così Sez. 5, Sentenza n. 21639 del 24/02/2004 Rv. 229184 e Sez. 3, Nardini, citata). sp Ma natura di certificato dell'atto derivando dalla funzione cui esso è deputato e, cioè, "di fornire alla pubblica amministrazione una esatta informazione dello stato dei luoghi per le determinazioni che le competono" (Sez. 5, n. 3146 del 07/12/2007 Rv. 238344).

Tali considerazioni non possono che valere evidentemente anche per la documentazione allegata alla domanda di variante in sanatoria di cui alla contestazione.

Per quanto concerne, poi, la questione relativa alla ravvisabilità nella specie di un'ipotesi di falso innocuo, osserva il Collegio che la tesi del ricorrente secondo cui le indicazioni di superficie minima di cui all'art. 9 NTA riguarderebbero le sole zone di espansione e, quindi, non potrebbero essere utilmente richiamate – come nella specie - per le zone di completamento, contrasta evidentemente con la *ratio* della normativa richiamata che è evidentemente quella – come peraltro rilevato anche dal TAR Liguria nella sentenza citata nella motivazione dei giudici di appello – di assicurare i requisiti minimi di salubrità delle abitazioni e che, dunque, non può giustificare limitazioni di sorta basate sul solo dato della zonizzazione.

E, dunque, l'infondatezza del presupposto determina l'impossibilità di ravvisare nella specie un'ipotesi di falso innocuo.

Al rigetto dei ricorsi degli imputati Giallombardo e Gafà consegue ex lege la condanna al pagamento delle spese processuali.

E' fondato, invece, il ricorso del PG.

Al riguardo occorre anzitutto rilevare la fondatezza della doglianza formulata nel secondo motivo di ricorso secondo cui in ogni caso l'ordine di demolizione avrebbe dovuto essere disposto in relazione alla condanna di cui all'art. 44 lett. b) DPR 380/01.

E ciò anche nel caso di assoluzione dal reato di lottizzazione abusiva.

Si è già precisato, infatti, con orientamento le cui motivazioni sono integralmente condivise dal Collegio e che in questa sede vanno dunque richiamate, che l'impossibilità di disporre la confisca di un immobile oggetto del reato di lottizzazione abusiva non esclude la possibilità di ordinarne la demolizione in quanto illecitamente edificato in base ad un titolo illegittimo (Sez. 3, n. 48924 del 21/10/2009 Rv. 245765).

Alla omissione può direttamente provvedersi in questa sede potendo la Corte adottare direttamente il provvedimento dovuto in quanto obbligatorio "ex lege" (Sez. 3, n. 16390 del 17/02/2010 Rv. 246769).

Ma il ricorso del procuratore generale deve essere accolto anche in relazione al primo motivo.

Come correttamente evidenziato dal tribunale, questa Corte, chiamata a pronunciarsi sulle ordinanze che avevano confermato i decreti di convalida e di sequestro preventivo degli immobili, aveva già puntualizzato i confini della fattispecie della lottizzazione abusiva precisando tra l'altro che il reato di lottizzazione abusiva si integra non soltanto in zone assolutamente inedificate, ma anche in quelle parzialmente urbanizzate nelle quali si evidenzia l'esigenza di raccordo con l'aggregato abitativo preesistente o di potenziamento delle opere di urbanizzazione pregresse. Nell'occasione si è puntualizzato inoltre che si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione e che, pertanto, ai fini della configurabilità del reato di lottizzazione abusiva a nulla rileva il fatto che le opere che comportano la trasformazione urbanistica o edilizia del territorio, nei sensi indicati dalla norma, vengano realizzate in aree già urbanizzate e che non sia richiesto uno strumento attuativo della lottizzazione, essendo sufficiente

sp

che la stessa sia stata realizzata in assenza della necessaria autorizzazione.

La conclusione raggiunta è stata nel senso che rispetto al caso in esame, in presenza di permesso di costruire convenzionato, lo stravolgimento di esso e della relativa autorizzazione lottizzatoria mediante la realizzazione di un rilevante maggior numero di unità abitative rispetto a quelle assentite, costituisce fatto idoneo ad integrare la fattispecie della lottizzazione senza la prescritta autorizzazione.

Il tribunale, prendendo spunto dai principi enunciati, ha in concreto accertato la sussistenza del reato di lottizzazione abusiva escludendo che l'area su cui risultava effettuato l'intervento potesse essere qualificata come zona di completamento e non di espansione, evidenziando che in ogni caso gli odierni imputati, avevano comunque dovuto stipulare una onerosa Convenzione Urbanistico Edilizia in cui si impegnavano a realizzare consistenti opere di urbanizzazione primaria e secondaria e ciò, in palese contraddizione con la qualificazione della zona edificata in "zona di completamento" e, ancor più, in zona interamente urbanizzata, quale è la zona B.

Di qui la conclusione che nessun dubbio poteva sussistere sulla ricomprensione della zona Cd5, interessata dall'intervento dell'impresa Giallombardo, tra le zone "di espansione" e sulla conseguente sussistenza della contestata lottizzazione abusiva.

La Corte d'Appello, come rilevato dal PG ricorrente, non ha condiviso l'affermazione del primo Giudice. In particolare ha escluso la sostanziale equivalenza tra la necessità di adozione di un piano urbanistico di dettaglio e il rilascio di un permesso di costruire a seguito della stipula di convenzione urbanistica, secondo lo schema procedurale della c.d. concessione edilizia convenzionata opponendo la motivazione del Tar Liguria che avrebbe concluso nel senso che la zona d'intervento in questione, pur classificata dallo strumento urbanistico generale come zona C, è ricompresa in ambito B del piano regolatore e quindi deve considerarsi zona di completamento, rimarcando che la concessione c.d. convenzionata non può essere equiparata ad un piano attuativo.

Il Giudice d'appello ritiene quindi assorbente, come evidenziato correttamente nei motivi di ricorso, il solo aspetto dell'esatta qualificazione della zona d'intervento.

Ora, a prescindere dal rilievo che la decisione del TAR non è comunque definitiva e che, soprattutto, ha per oggetto questione diversa da quella di cui si discute in questa sede, in quanto relativa al diniego di sanatoria opposto dal Comune agli imputati in merito alle difformità realizzate e che, dunque, solo in tale ottica, il TAR ha affrontato la questione della assimilabilità della concessione convenzionata a un vero e proprio piano attuativo, si appalesa effettivamente evidente la contraddizione in cui cade la corte di appello nell'affrontare la questione sotto un profilo esclusivamente nominalistico.


Il tentativo di ricomprendere concettualmente l'area in questione nella zona di completamento ha comportato che per un verso non si è tenuto conto della necessità di definire autonomamente la zona in questione (classificata come Cd5) e per altro verso della necessità sostanziale di opere di urbanizzazione avendo la società riconducibile agli imputati dovuto assumere l'impegno alla realizzazione di una consistente serie di opere di urbanizzazione primaria e secondaria per effetto della stipula della convenzione medesima.

Il che – come correttamente osservato dal PG ricorrente – di per sé esclude che la zona potesse essere considerata "stabilizzata".

Né vale richiamare le considerazioni della sentenza del TAR (peraltro non definitiva) sulla esistenza di opere di urbanizzazione .

La ricostruzione fattuale sulla base di materiale probatorio assunto nell'ambito di procedimento diverso, al di fuori del necessario contraddittorio, e la conseguente valutazione di esso non può comunque ritenersi vincolante, infatti, per il giudice penale.

I vizi motivazionali rilevati, in uno con l'oggettivo contrasto della conclusione cui pervengono i giudici di appello rispetto ai principi già enunciati dalla Corte ed in precedenza citati, rendono inevitabile l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in relazione al reato di lottizzazione abusiva per una nuova valutazione.




PQM

La Corte Suprema di Cassazione

In accoglimento del ricorso del PG annulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente all'omesso ordine di demolizione delle opere abusive, ordine che impartisce; con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Genova per il reato di cui all'art. 44 lett. c) DPR 380/01. Rigetta il ricorso degli imputati Gafà Italo e Giallombardo Roberto che condanna al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 25.9.2012

Il Consigliere estensore



Il Presidente

